Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 19 settembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Lazio

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCCXCVI seduta pubblica per martedì 23 settembre 1975, alle ore 16,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardante le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche (3986).

Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardante incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti (3987).

(7944)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1975, n. **468**.
Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 468. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 1.800.000, un compendio immobiliare di proprietà del demanio dello Stato, denominato « Ex casermetta al passo della Forcola, in comune di Livigno (Sondrio) », censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 131, foglio n. 4, mappale n. 3, della superficie tra area coperta ed area scoperta di mq 6070, da adibire a rifugio ed a casa per ferie per i propri soci.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 1975.
Determinazione del trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 20 della legge citata è necessario procedere alla attribuzione ai direttori generali degli enti di cui alla tabella allegata alla legge stessa di uno dei tre livelli retributivi fissati in detto art. 20 sulla base di una classificazione degli enti, espressamente enunziata nel primo comma dell'art. 27 e correlata al grado di rispettiva importanza, da determinare secondo i criteri indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 surrichiamato;

Sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Viste le proposte formulate dal gruppo di coordinamento del comitato, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 1975, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 70 del 1975;

Decreta:

Art. 1.

Ai direttori generali degli enti appresso indicati, la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di alto rilievo è attribuito il primo livello retributivo, corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente generale *B* delle amministrazioni dello Stato:

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (INAM);
Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS);
Automobil club d'Italia (ACI);
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN);
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Art. 2.

Ai direttori generali degli enti appresso indicati, la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di notevole rilievo è attribuito il secondo livello retributivo, corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente generale *C* delle amministrazioni dello Stato:

Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL);
Ente nazionale di previdenza dipendenti enti di diritto pubblico (ENPDEDP);

Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio (ENASARCO);
Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU);
Federazione nazionale casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e casse mutue provinciali;
Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli artigiani e casse mutue provinciali;
Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e casse mutue provinciali;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM);
Ente nazionale previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI);
Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);
Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG);
Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS);
Associazione italiana della Croce rossa (CRI);
Opera nazionale maternità ed infanzia (ONMI);
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (ANFCDG);
Ente nazionale cellulosa e carta;
Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI);
Opera nazionale combattenti (ONC);
Ente di assistenza utenti motori agricoli (UMA);
Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
Ente nazionale italiano turismo (ENIT);
Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC);
Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI);
Ente autonomo acquedotto pugliese;
Ente acquedotti siciliani;
Registro aeronautico italiano;
Ente autonomo del Flumendosa;
Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL);
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO);
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE);
Istituto nazionale di fisica nucleare;
Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », Torino;
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale);
Istituto nazionale della nutrizione;
Istituto nazionale economia agraria (INEA);
Centro sperimentale di cinematografia;
Ente teatrale italiano;
Ente autonomo « La Biennale di Venezia »;
Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 3.

Ai direttori generali degli enti appresso indicati la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di normale rilievo è attribuito il terzo livello retributivo, corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato:

Cassa nazionale del notariato;
Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI);
Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI);
Ente nazionale previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF);
Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV);
Ente nazionale previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO);
Cassa marittima adriatica;
Cassa marittima tirrena;
Cassa marittima meridionale;
Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti;
Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei geometri;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti;
Opera previdenza assistenza ferrovieri dello Stato (OPAFS);
Istituto Postelegrafonici;
Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI);
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro;
Unione italiana ciechi (UIC);
Associazione nazionale vittime civili di guerra;
Ente nazionale protezione animali (ENPA);
Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori di scuola media;
Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM);
Lega italiana per la lotta contro i tumori;
Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS);
Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG);
Istituto nazionale conserve alimentari;
Ente italiano della moda, Torino;
Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo;
Ente parco nazionale Gran Paradiso;
Lega navale italiana;
Club alpino italiano;
Istituto nazionale di geofisica;
Istituto nazionale di ottica, Firenze;
Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna », in Milano;
Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte di Roma;
Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci », in Milano;
Istituto italiano di medicina sociale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7910)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 1975.

Nomina della delegazione degli enti indicati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 27 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto emanato di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale in data odierna con il quale si è proceduto alla classificazione degli enti ai sensi dell'art. 20 della legge innanzi citata;

Ritenuto di dover procedere alla composizione della delegazione che dovrà procedere alle trattative con le organizzazioni sindacali ai sensi degli articoli 28 e seguenti della legge;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione di cui all'art. 27 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è composta dei seguenti rappresentanti degli enti, distinti per categoria, e, in ciascuna categoria, secondo la classificazione di livelli, prevista dall'art. 20 della legge stessa ed effettuata col decreto interministeriale citato in premessa:

Cruciani prof. Claudio, D'Angelo prof. Giuseppe e Della Riccia dott. Ettore, per gli enti di prima categoria in rappresentanza rispettivamente di quelli classificati al I, II e III livello ai sensi dell'art. 20 della legge n. 70/1975;

Masini dott. Carlo Alberto e Arcaroli dott. Giuseppe, per gli enti di seconda categoria in rappresentanza rispettivamente di quelli classificati al II e III livello ai sensi dell'art. 20 della legge n. 70/1975;

Graziosi prof. Dante e Saporiti dott. Rodolfo, per gli enti di terza categoria in rappresentanza rispettivamente di quelli classificati al II e III livello ai sensi dell'art. 20 della legge n. 70/1975;

Carpi de Resmini avv. Filippo, Leuzzi avv. Benedetto e Rambelli prof. Angelo, per gli enti di quarta categoria in rappresentanza rispettivamente di quelli classificati al I, II e III livello ai sensi dell'art. 20 della legge n. 70/1975;

Onesti avv. Giulio, Berardelli dott. Guido e Spagnolli on. dott. Giovanni, per gli enti di quinta categoria in rappresentanza rispettivamente di quelli classificati al I, II e III livello ai sensi dell'art. 20 della legge n. 70/1975;

Faedo prof. Alessandro, Villi prof. Claudio e Caputo prof. Michele, per gli enti di sesta categoria in rappresentanza rispettivamente di quelli classificati al I, II e III livello ai sensi dell'art. 20 della legge n. 70/1975;

Fabbri dott. Diego e Franceschini prof. Francesco, per gli enti di settima categoria in rappresentanza rispettivamente di quelli classificati al II e III livello ai sensi dell'art. 20 della legge n. 70/1975.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1975

Il Presidente: MORO

(7911)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1975.

Sostituzione del segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Venezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, sostituiti dagli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che hanno previsto la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto il decreto 7 novembre 1973 con il quale il dottor Salvatore Grillo, direttore di 2ª classe delle dogane, venne chiamato ad esplicare le funzioni di segretario del collegio consultivo compartimentale di Venezia per il periodo 7 novembre 1973-14 dicembre 1975;

Considerato che il dott. Salvatore Grillo è assente per motivi di salute e che occorre, pertanto, provvedere alla di lui sostituzione nella carica di segretario di quel collegio;

Decreta:

Il sig. Majer Giovanni, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale di Venezia è chiamato ad esplicare le funzioni di segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Venezia, in sostituzione del dott. Salvatore Grillo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1975
Registro n. 70 Finanze, foglio n. 309

(7628)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro;

Considerato che l'avv. Pasquale Tranquillo, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria, è deceduto;

Vista la nota n. 3317 del 16 giugno 1975 dell'Associazione provinciale industriali di Catanzaro, con la quale ha designato l'avv. Giovanni Bruni in sostituzione dell'avv. Pasquale Tranquillo, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Giovanni Bruni è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Catanzaro in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria ed in sostituzione dell'avv. Pasquale Tranquillo, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7633)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rieti;

Viste le dimissioni del sig. Mauro Cippitelli, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Vista la nota n. 3938 del 27 maggio 1975 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti, con la quale ha comunicato che l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Amleto Pezzotti in sostituzione del sig. Mauro Cippitelli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Amleto Pezzotti è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rieti, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Mauro Cippitelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7672)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona;

Viste le dimissioni del sig. Luigi Silvano, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Angelo Musso Piantelli in sostituzione del sig. Luigi Silvano, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Angelo Musso Piantelli è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Luigi Silvano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(7673)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro;

Viste le dimissioni del sig. Aldo Di Fonzo, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Aldo Bellucci in sostituzione del sig. Aldo Di Fonzo, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Aldo Bellucci è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Aldo Di Fonzo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: Toros

(7674)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Siena;

Viste le dimissioni del sig. Sergio Boccelli, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione;

Vista la nota del 26 giugno 1975, con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il dott. Paolo Nocenti in sostituzione del sig. Sergio Boccelli, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Paolo Nocenti è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Siena in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Sergio Boccelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: Toros

(7675)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto;

Viste le dimissioni del sig. Antonio Marra, componente il comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Vista la nota n. 302/75/ig, con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Guglielmo Piccione in sostituzione del sig. Antonio Marra, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Guglielmo Piccione è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Antonio Marra, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1975

Il Ministro: Toros

(7676)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1975.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada e declassificazione a comunale di sei tratti di strade interne all'abitato del comune di Fossano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 270/16 in data 27 dicembre 1973, n. 270/16, con il quale l'amministrazione provinciale di Cuneo ha deliberato di chiedere:

a) la classificazione fra le provinciali del tratto di strada compreso fra il sovrappasso della ferrovia Torino-Savona e la strada statale n. 28, denominato « Via Torino » e relativi raccordi, della lunghezza complessiva di km 0 + 550 inserendolo nella strada provinciale « Reale » da Fossano a Marene-Caramagna Piemonte-confine con la provincia di Torino;

b) la declassificazione fra le comunali dei seguenti sei tratti di strade provinciali all'interno del concentrico di Fossano:

tratto di « Via Torino », fra il sovrappasso della linea F.S. Torino-Savona, e « Via Salita del Salice », della lunghezza di ml 380, già facente parte della vecchia strada provinciale Fossano-Savigliano per Torino;

tratto di « Via Marene », fra il nuovo raccordo della strada provinciale « Reale » al cavalcaferrovia e « Via Salita del Salice », della lunghezza di ml 380, già facente parte della predetta strada provinciale « Reale » da Fossano a Marene-Caramagna Piemonte-confine provincia di Torino;

tratto di « Via Palocca », compreso fra la strada provinciale n. 45 Fossano-Salmour-Narzole e la strada comunale « della Cartiera », della lunghezza di ml 290, già facente parte della stessa strada provinciale n. 45 Fossano-Salmour-Narzole;

tratto di « Via Bisalta », compreso fra l'incrocio della strada provinciale n. 45 Fossano-Salmour-Narzole con il raccordo autostradale « del Buretto » e « Via Cuneo », della lunghezza complessiva di ml 315, già facente parte della ripetuta strada provinciale n. 45 Fossano-Salmour-Narzole;

tratto di « Via Centallo », compreso fra il sovrappasso della ferrovia Fossano-Cuneo e la strada statale n. 28, della lunghezza di ml 300, già facente parte della strada provinciale Costigliole Saluzzo-Villafalletto-Centallo-Maddalene-Fossano;

tratto di « Via Villafalletto », compreso fra il sovrappasso della ferrovia Fossano-Cuneo e la strada statale n. 28, della lunghezza di ml 600, già facente parte della strada provinciale Villafalletto-Gerbola-Mellea-Fossano;

Visto il voto in data 13 maggio 1975, n. 214, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che il tratto di strada di cui alla lettera *a*) possiede i requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126 e può essere classificata provinciale e che i sei tratti di strade provinciali di cui alla lettera *b*) possono essere declassificati da provinciali e classificati tra le strade comunali del comune di Fossano;

Ritenuto che il suddetto primo tratto può essere, pertanto, classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126 e che i rimanenti sei tratti possono essere declassificati da provinciali e classificati comunali a termini degli articoli 12 e 7;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada compreso fra il sovrappasso della ferrovia Torino-Savona e la strada statale n. 28, denominato « Via Torino » e relativi raccordi della lunghezza complessiva di km 0 + 550 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificato provinciale.

Art. 2.

I seguenti sei tratti di strade provinciali all'interno del concentrico di Fossano:

tratto di « Via Torino », fra il sovrappasso della linea F.S. Torino-Savona e « Via Salita del Salice », della lunghezza di ml 380, già facente parte della vecchia strada provinciale Fossano-Savigliano per Torino;

tratto di « Via Marene », fra il nuovo raccordo della strada provinciale « Reale » al cavalcaferrovia e « Via Salita del Salice », della lunghezza di ml 380, già facente parte della predetta strada provinciale « Reale » da Fossano a Marene-Caramagna Piemonte-confine provincia di Torino;

tratto di « Via Palocca », compreso fra la strada provinciale n. 45 Fossano-Salmour-Narzole e la strada comunale « della Cartiera », della lunghezza di ml 290, già facente parte della stessa strada provinciale n. 45 Fossano-Salmour-Narzole;

tratto di « Via Bisalta », compreso fra l'incrocio della strada provinciale n. 45 Fossano-Salmour-Narzole con il raccordo autostradale « del Buretto » e « Via Cuneo », della lunghezza complessiva di ml 315, già facente parte della ripetuta strada provinciale n. 45 Fossano-Salmour-Narzole;

tratto di « Via Centallo », compreso fra il sovrappasso della ferrovia Fossano-Cuneo e la strada statale n. 28, della lunghezza di ml 300, già facente parte della strada provinciale Costigliole Saluzzo-Villafalletto-Centallo-Maddalene-Fossano;

tratto di « Via Villafalletto », compreso fra il sovrappasso della ferrovia Fossano-Cuneo e la strada statale n. 28, della lunghezza di ml 600, già facente parte della strada provinciale Villafalletto-Gerbola-Mellea-Fossano, cessano di appartenere al novero delle strade provinciali e sono classificati comunali entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Fossano (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(7749)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 358 del 21 dicembre 1971 con cui l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Collina Bassa » che va dalla strada provinciale Monterubbianese alla strada provinciale Madonna Bruna, della lunghezza di km 5+800;

Visto il voto n. 136 dell'8 aprile 1975 con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di circa km 5+800 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(7747)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1975.

Aggiornamento della tariffa professionale dei periti agrari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 61 della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Vista la deliberazione del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari in data 14 luglio 1975;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione della tariffa;

Decreta:

E' approvata l'unita deliberazione del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari in data 14 luglio 1975 che modifica gli onorari e le indennità per le prestazioni professionali.

Roma, addì 4 settembre 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari:

Nella seduta del 14 luglio 1975;

Visto l'art. 61 della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, n. 170 del 3 luglio 1972, con il quale è stata approvata la « Tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari »;

Considerato che per l'aumentato costo della vita si rende necessario l'aggiornamento della tariffa degli onorari e delle indennità;

Considerato altresì che è già trascorso un biennio così come previsto dall'art. 61 della citata legge n. 434;

Tenuto infine utile modificare alcuni criteri di rimborso spese;

Delibera

di sottoporre al Ministero di grazia e giustizia, affinché detto dicastero, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, voglia procedere all'aggiornamento della tariffa professionale approvata con decreto ministeriale 10 giugno 1972 nel seguente modo:

Art. 9 (*Rimborso spese*), quarto comma. — Sostituzione delle parole: « in ragione di L. 50 » con le parole « in ragione di L. 100 »;

Art 14 (*Lavori fuori residenza*). — Sostituzione dell'articolo: « Per lavori fuori residenza, il perito agrario ha il diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto e di soggiorno effettivamente sostenute » nel seguente: « Per lavori fuori residenza, il perito agrario ha diritto ad una indennità di L. 6.500 per una sola giornata, di L. 3.250 per mezza giornata e di L. 3.250 per ogni pernottamento, salvo il rimborso integrale delle maggiori spese di trasporto e di soggiorno effettivamente sostenute »;

Art. 18 (*Computo delle vacazioni*), primo comma. — Sostituzione del 2° periodo: « Il compenso per ogni vacazione è stabilito in ragione di L. 3.200 » nel seguente: « Il compenso per ogni vacazione è stabilito in ragione di L. 5.000 »;

Art. 18 (*Computo delle vacazioni*), ultimo comma. — Sostituzione dell'intero comma: « La vacazione per i collaboratori di concetto è stabilita in ragione di L. 2.000 » nel seguente: « La vacazione per i collaboratori di concetto è stabilita in ragione di L 3.000 »;

Art. 19 (*Delle vacazioni*), secondo comma. — Sostituzione dell'intero comma: « Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso è di L. 4.600 » nel seguente: « Qualora l'incarico venga espletato in una sola vacazione, il compenso è di L. 6.500 »;

Art. 19 (*Delle vacazioni*), ultimo comma. — Sostituzione dell'intero comma: « Trattandosi di un solo consulto verbale, o di breve conferenza nello studio del professionista, su argomenti di limitata importanza, il compenso può essere ridotto a lire 2.300 » nel seguente: « Trattandosi di solo consulto verbale, o di breve conferenza nello studio del professionista, su argomenti di limitata importanza, il compenso può essere ridotto a L. 3.500 »;

Art. 44 (*Determinazioni di confini e tipi di frazionamento*), ultimo comma. — Sostituzione dell'intero comma: « Per i tipi di frazionamento delle particelle catastali, oltre l'onorario a vacazione, spetta al perito agrario un compenso di L. 500 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento stesso » nel seguente: « Per i tipi di frazionamento delle particelle catastali, oltre l'onorario a vacazione, spetta al perito agrario un compenso di L. 750 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento stesso »;

Art. 54 (*Stima dei tabacchi e lavori sulla tecnica dei tabacchi*), primo comma, lettera *a*). — Sostituzione delle parole: « per i tabacchi levantini L. 750 » nelle seguenti: « per i tabacchi levantini L. 1000 » e sostituzione delle parole « per i tabacchi tipo Bright Kentuky e similari L. 530 » nelle seguenti: « per i tabacchi tipo Bright Kentuky e similari L. 700 »;

secondo comma, lettera *b*). — Sostituzione della cifra « L. 980 » in « L. 1.200 »;

Tabella 1 (ONORARI A MISURA). — Aumento globale del 40 per cento:

TABELLA 1

ONORARI A MISURA

	Scala 1:1000	Scala 1:2000	Scala oltre 1:2000
Sino a ha 15		a vacazione	
Oltre ha 15 sino ad ha 25 per ogni ha	L. 2.331	L. 1.946	L. 1.603
Sul di più sino ad ha 50 per ogni ha	» 1.946	» 1.561	» 1.169
Sul di più sino ad ha 100 per ogni ha	» 1.603	» 1.169	» 777
Oltre ha 100 per ogni ha	» 1.169	» 777	» 385

Tabella 2 (ONORARI PREVISTI PER OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO SU PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE). — Sostituzione della tabella come segue:

TABELLA 2

ONORARI PREVISTI PER OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO SU PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE

Superficie		Importo
Per superfici fino a mq 1.000	al mq	L. 22
Per superfici fino a mq 5.000	»	» 11
Per superfici fino a mq 10.000 ed oltre	»	» 8

Tabella 9 (ONORARI PREVISTI PER LAVORI DI CONSEGNA E RICONSEGNA DI BENI RUSTICI, BILANCI E LIQUIDAZIONI). — Aumento del 40 % delle singole voci del compenso per ettaro:

TABELLA 9

ONORARI PREVISTI PER LAVORI DI CONSEGNA E RICONSEGNA DI BENI RUSTICI, BILANCI E LIQUIDAZIONI

Superficie	Compenso
Da ettari 20 a 50	L. 1.428 per ettaro
Sul di più sino ad ettari 150	» 1.036 »
Sul di più sino ad ettari 500	» 777 »
Oltre gli ettari 500	» 518 »

Tabella 14 (ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER I CONTROLLI ANALITICI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO). — Aumento del 40 % delle singole voci di analisi:

TABELLA 14

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER I CONTROLLI ANALITICI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Grasso sul latte con metodo Gerber	cadauno L.	840
Proteine sul latte	»	840
Densità latte o siero latte	»	840
Punto crioscopico	»	1.400
Zimoscopia e di Weinziri	»	840
Esame microscopico del latte e del siero	»	2.520
Saggio alizarol	»	280
Acidità con metodo Soxhlet o Dornic	»	560
Prova di coagulazione con il metodo « Le Dorner »	»	1.120
Ricerca mastite con il metodo « California Mastitis Test »	»	700
Ricerca della sostanza secca e del residuo magro	»	840
Ricerca del PH sul latte	»	840
Ricerca del grasso sul formaggio (metodo Gerber)	»	2.100
Ricerca delle ceneri su formaggio	»	2.800
Ricerca del cloruro di sodio su formaggio	»	3.500
Ricerca del PH su formaggio	»	1.680
Ricerca del grasso nella crema di latte	»	2.100
Ricerca dell'umidità sul formaggio	»	2.800
Ricerca del grasso nella crema (metodo Soxhlet)	»	700
Ricerca dell'umidità del burro per pesata	»	1.120
Ricerca del grasso del burro	»	1.680
Ricerca del grasso sul siero intero e sul latticello	»	840
Ricerca del grasso sul siero scremato	»	1.120
Ricerca dell'indice di Wollny	»	2.800
Ricerca dell'indice di Polenske	»	2.800

Tabella 16 (ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER CONTROLLI ANALITICI DEL SETTORE ENOLOGICO). — Aumento del 40 % delle singole voci di analisi:

TABELLA 16

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER CONTROLLI ANALITICI DEL SETTORE ENOLOGICO

1) grado serometrico (Baumé, Babo, ecc.)	L.	840
2) peso specifico secondo i metodi ufficiali	»	1.680
3) alcool in volume all'ebuliometro	»	1.260
4) alcool in volume per distillazione	»	1.960
5) alcool in peso per distillazione	»	2.520
6) alcool per via chimica	»	5.600
7) acidità totale sui vini	»	1.120
8) acidità totale sugli aceti	»	1.400
9) acidità volatile corretta della anidr. solf. (secondo i metodi ufficiali)	»	1.820
10) zuccheri riduttori in volume	»	1.820
11) zuccheri riduttori in peso	»	2.240
12) zuccheri dopo inversione in peso	»	3.500
13) zuccheri prima e dopo inversione in volume	»	3.360
14) zuccheri prima e dopo inversione in peso	»	5.600
15) anidride solforosa totale (Ripper)	»	1.680
16) anidride solforosa libera	»	1.120
17) anidride solforosa totale (Hass)	»	4.200
18) anidride solforosa libera (Benvegnin)	»	1.960
19) estratto secco (metodo diretto)	»	3.080
20) estratto secco (metodo indiretto)	»	3.640
21) ceneri	»	2.100
22) ceneri e alcalinità delle ceneri	»	3.500
23) alcool metilico determinazione sui vini	»	4.200
24) alcool metilico determinazione sui distillati	»	3.500
25) verifica del limite di salatura	»	2.800
26) verifica del limite di gessatura	»	2.800
27) ricerca dei floruri, o fosfati o nitrati	»	4.200
28) ricerca del tannino, o glicerina, o rame	»	4.200
29) ricerca del calcio o zinco	»	4.200
30) ricerca del bromo o bromoacetati	»	4.200
31) ricerca di saccarina, o piridina, o caramello	»	4.200
32) ricerca dell'acido ascorbico, o citrico, o tartarico	»	4.200
33) ricerca dei coloranti estranei (Arata)	»	3.500
34) ricerca degli ibridi	»	5.600
35) ricerca dell'azoto totale	»	4.200
36) ricerca del ferro totale	L.	4.200
37) ricerca del sodio o del potassio	»	5.600
38) ricerca del PH	»	1.680
39) esame organolettico	»	3.500
40) esame delle « casse »	»	2.520
41) esame microscopico	»	2.520
42) esame del numero di jodio	»	4.200

Tabella 17 (ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 57: OLIVICOLTURA - ELAIOTECNIA).

		Per ogni campione
A) Saggi tecnici:		
1) determinazione della resa delle olive in olio	L.	4.200
2) determinazione qualità olive da olio al naturale	»	4.900
3) determinazione qualità olive da tavola confezionate	»	5.600
4) determinazione qualità olive da tavola al naturale	»	5.600

Tabella 18 (ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER CONTROLLI ANALITICI NEL SETTORE ELAIOTECNICO). — Aumento del 40 % delle singole voci di analisi:

TABELLA 18

ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PER CONTROLLI ANALITICI NEL SETTORE ELAIOTECNICO

		Per ogni campione
A) Controlli organolettici:		
1) assaggio per determinare i pregi e difetti dell'olio	L.	1.400
B) Controlli analitici:		
1) acidità	»	2.800
2) saggi colorimetrici per rilevare adulterazioni	»	3.500
3) saggi spettrofotometrici eseguiti con spettroretrattometri o simili per rilevare adulterazioni	»	4.900
4) determinazione del grasso totale nelle olive	»	4.200

Tabella 19 (ONORARI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 58, ORTOFRUTTICOLTURA, GIARDINAGGIO E VIVAISTICA). — Modifica della dizione « all'art. 59... » con la seguente « all'art. 58... ».

Il presidente: ALUISETTI

Il consigliere segretario: SVEGLIATI

(7629)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cagliari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 2628 del 12 settembre 1970 con cui l'amministrazione provinciale di Cagliari ha chiesto la provincializzazione della strada « Donori-Barrali » della lunghezza di km 8 + 710;

Visto il voto n. 207 del 13 maggio 1975 col quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 15 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km 8 + 710 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(7748)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di organizzazione internazionale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui alll'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di organizzazione internazionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7925)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto penale presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli è vacante la cattedra di istituzioni di diritto penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7926)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 23 agosto 1975, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Guglionesi, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Guglionesi (Campobasso), in liquidazione coatta, il rag. Domenico Angiolini è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(7588)

REGIONE PIEMONTE

Varianti al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Bricherasio

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 luglio 1975, n. 2949, sono state approvate le varianti al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Bricherasio (Torino).

(7617)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Romagnano Sesia.

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 luglio 1975, n. 2971, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Romagnano Sesia (Novara).

(7612)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di San Secondo Parmense

Con delibera della giunta regionale 12 giugno 1975, n. 2045 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna in data 8 luglio 1975, con atto n. 3820/3717) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale adottata dal comune di San Secondo Parmense (Parma) con deliberazione del consiglio comunale 23 aprile 1974, n. 26.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla stessa allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7589)

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Bologna

Con deliberazione della giunta regionale 7 luglio 1975, n. 2361, è classificata provinciale e come tale inclusa nell'elenco delle strade provinciali della provincia di Bologna la strada comunale denominata «del Cavone» composta di due rami, di cui il principale si stacca dalla strada statale n. 324 «Passo delle Radici» in località Osteria (ora villaggio Europa) traversa Vidiciatico, La Cà, Madonna dell'Acero, raggiunge la località Cavone e la oltrepassa fino agli impianti di risalita del Corno alle Scale; l'altro ramo, minore, si distacca dalla stessa strada statale n. 324 in località la Masera e si ricongiunge al primo ramo a Vidiciatico, della lunghezza complessiva di km 16 + 300 circa, salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario e quale risulta individuata, tra i punti *A-B-C*, nella allegata corografia che forma parte integrante del presente atto; la stessa strada cessa, per conseguenza, di essere classificata comunale e viene depennata dall'elenco delle strade comunali di Lizzano in Belvedere.

(7775)

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Piacenza

Con deliberazione della giunta regionale 27 maggio 1975, n. 1717, sono classificate provinciali e come tali incluse nello elenco delle strade provinciali della provincia di Piacenza le strade appresso elencate, della lunghezza complessiva di chilometri 30 + 700, quali risultano singolarmente individuate nelle allegate due corografie, corredate di leggenda, che formano parte integrante del presente atto:

1) strada di Casali di km 2 + 700 in comune di Morfasso;

2) strada di Caldarola di km 28 + 000 nei comuni di Piozzano, Pecorara e Bobbio.

Le estese chilometriche sopra riportate, riferite alle singole strade, hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento delle strade medesime dall'ente cedente al cessionario.

Le stesse strade cessano, di conseguenza, di essere classificate comunali e vengono quindi singolarmente cancellate dagli elenchi delle strade comunali dei rispettivi comuni.

(7776)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Sellia

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 agosto 1975, n. 956, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 465, esecutiva ai sensi della legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Sellia (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare n. 5 del 3 febbraio 1973.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria comunale a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7605)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a sedici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Sondrio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI SONDRIO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli.

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a sedici posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Sondrio.

Il 10 % di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Sondrio dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 6 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 7.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Sondrio in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Sondrio, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dallo art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti. Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle Amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, e in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati (abili arruolati) dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Sondrio e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportata su ciascun documento. nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del Direttore provinciale. La Amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sondrio, addì 16 giugno 1975

Il direttore provinciale: GIANNINO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Lombardia, addì 8 luglio 1975
Registro n. 64, foglio n. 10

(7590)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli ed esami, a sei posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva degli sperimentatori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975 concernente l'autorizzazione a mettere a concorso sei posti di sperimentatore;

Visto il parere che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nell'adunanza di sezione del giorno 11 novembre 1974, ha espresso circa il programma di esame.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a sei posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in scienze agrarie o scienze naturali o in scienze biologiche;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700 dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda e, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti, per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi.

d) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si presciende dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, un colloquio ed una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse. Il colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuno di essi. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato il colloquio.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nel colloquio e quelli riportati nella prova pratica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso a Roma, via Torino n. 45, nei giorni 17, 18 e 19 novembre 1975, alle ore 8,30.

I candidati che conseguano l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati ed ai soli fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduto in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciato dal Ministero;

s) gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore dell'Università;

t) i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'istituto o dell'osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r*), *s*) e *t*) possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministero dichiarerà, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso saranno assegnati a prestare servizio presso la sede centrale e le sezioni periferiche dell'istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1975
Registro n. 14 *Agricoltura, foglio n.* 253

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Entomologia agraria e forestale.
Nematologia.
Difesa antiparassitaria.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte. Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Tecniche di preparazione dei principali gruppi animali e vegetali; diagnosi dei sintomi delle principali infestazioni di origine animale e vegetale.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(7816)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 543/1973 in data 8 maggio 1973, modificato con decreti n. 454/1974 del 27 febbraio 1974 e numero 2904/1974 del 21 agosto 1974, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 773/1975 datato 27 febbraio 1975, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 2999/1974 in data 2 settembre 1974 (modificata con decreto n. 1326/1975 datato 14 aprile 1975);

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1972:

1. Borasi Gabriele . . . . . punti 44,480 su 120
2. Sardi Giovanni . . . . . » 44 — »
3. Ariotti Giovanni . . . . . » 42,100 »
4. Arfini Giovanni . . . . . » 42 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 30 luglio 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIENO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 543/1973 in data 8 maggio 1973, modificato con decreti n. 454/1974 del 27 febbraio 1974 e numero 2904/1974 del 21 agosto 1974, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 3168/1975 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono stati dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicati:

1) Borasi Gabriele: Alessandria (condotta Rovereto/Borgo Cittadella);

2) Sardi Giovanni: Cassine (2ª condotta zona *B*);

3) Ariotti Giovanni: Pecetto di Valenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 30 luglio 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIENO

(7641)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1643 del 20 maggio 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1972 nel comune di Portici, Vico Equense, nel consorzio tra i comuni di Bacoli e Monte di Procida, nel consorzio tra i comuni di Marigliano, Castello di Cisterna, Brusciano e Mariglianella;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni della giunta regionale Campania, della prefettura di Napoli, dell'ordine dei medici veterinari della provincia di Napoli e dei comuni interessati;

Visto il decreto n. 17754 del 7 agosto 1975 con il quale il medico provinciale di Napoli ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, alla legge 13 marzo 1958, n. 296, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, all'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1972 è così composta:

Presidente:

Capasso dott. Vincenzo, funzionario della regione Campania.

Componenti:

Vaccaro dott. Adelchi, veterinario provinciale, funzionario della regione Campania;

Lessona dott. Carlo, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Napoli;

Catellani prof. Giorgio, ordinario di ispezione delle carni presso l'Università di Napoli;

Papparella dott. Vincenzo, ordinario di patologia aviaria presso l'Università di Napoli;

Ponticiello dott. Francesco, veterinario condotto di S. Antimo-Casandrino.

Segretario:

Conte dott. Gennaro, funzionario della regione Campania.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove avranno luogo in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Napoli, addì 4 settembre 1975

Il veterinario provinciale: MEMOLA

(7821)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche del Policlinico

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 luglio 1975, n. 611, controllata senza rilievi dal comitato regionale di controllo nella seduta del 29 agosto 1975, con atto n. 4319, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche del Policlinico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena, via del Pozzo, 71 (Policlinico).

(7824)

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche del Policlinico

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 luglio 1975, n. 610, controllata senza rilievi dal comitato regionale di controllo nella seduta del 29 agosto 1975, con atto n. 4318, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche del Policlinico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena, via del Pozzo, 71 (Policlinico).

(7825)

OSPEDALE DI ABBADIA S. SALVATORE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 maggio 1975, n. 60, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

(7793)

OSPEDALE «SS. BENVENUTO E ROCCO» DI OSIMO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 luglio 1975, n. 154, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(7791)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI TAGLIACOZZO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 agosto 1975, n. 275, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(7798)

OSPEDALE DI S. BONIFACIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo servizio al pronto soccorso;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di laboratorio;
due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di radiologia;
due posti di assistente al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Bonifacio (Verona).

(7795)

OSPEDALE CIVILE DI BOZZOLO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 luglio 1975, n. 203, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bozzolo (Mantova), via XXV Aprile.

(7794)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara) - tel. 0533/93017.

(7797)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorso ad un posto di primario della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno - tel. 0437/26841.

(7792)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 giugno 1975, n. 124, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(7796)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. **49**.

Istituzione del servizio regionale di pronto soccorso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

GENERALITA'

Art. 1.

E' istituito il servizio regionale di pronto soccorso.

Il servizio predetto consiste nell'organizzazione di presidi sanitari, mezzi di trasporto e di collegamento, di personale sanitario, parasanitario, tecnico e ausiliario, predisposta a prelevare il cittadino bisognevole di cure mediche in ambito ospedaliero, a provvedere alla prima diagnosi, al trattamento di urgenza e al trasporto fino al presidio ospedaliero idoneo per la diagnosi definitiva e la terapia adeguata.

Capo II

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 2.

All'espletamento del servizio regionale di pronto soccorso sono obbligati tutti gli enti ospedalieri e gli enti che gestiscono ospedali classificati a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Gli amministratori degli enti ospedalieri e degli enti obbligati all'espletamento del servizio regionale di pronto soccorso sono responsabili della gestione e del funzionamento del servizio nonchè della continua efficienza dei mezzi allo stesso adibiti.

Attesa la necessità di procedere gradualmente all'attuazione del servizio, all'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma ciascuno degli enti suddetti sarà chiamato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, sentita la commissione di cui al successivo art. 10.

Nel medesimo decreto saranno indicate modalità e termini per l'applicazione della presente legge.

In caso di inadempienza si procederà in via sostitutiva.

Art. 3.

Il servizio di cui alla presente legge è assicurato dal personale addetto al servizio di pronto soccorso presso ciascuno ospedale dipendente dagli enti di cui al precedente articolo.

Le variazioni degli organici del personale addetto al servizio di pronto soccorso, necessari per l'applicazione della presente legge, anche sotto il profilo della programmazione tecnica specifica, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della giunta regionale, che provvede su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Art. 4.

Gli enti ospedalieri chiamati all'espletamento del servizio di pronto soccorso, al fine di adeguatamente articolare e rendere maggiormente efficiente il servizio stesso, possono assorbire i presidi, i mezzi ed il personale di istituzioni pubbliche che perseguano finalità di assistenza e soccorso, ove le stesse lo consentano ovvero lo richiedano.

Il trasferimento dei presidi dei mezzi e del personale può avvenire a titolo gratuito e deve essere autorizzato dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 10.

Art. 5.

Nei centri abitati, in cui il piano regionale ospedaliero non preveda l'istituzione di ospedali, o fino all'attivazione di questi ove siano previsti, nei quali, avuto riguardo alla popolazione residente ed alla distanza del più vicino ospedale, si ravvisi l'opportunità di un presidio fisso di pronto soccorso, i rispettivi comuni, ovvero consorzi di comuni, comunità montane e consorzi socio-sanitari, possono proporne l'istituzione alla giunta regionale.

Tali presidi fissi extraospedalieri devono essere dotati di locali aventi i requisiti fissati dalla commissione di cui al successivo art. 10, di mezzi per il trasporto e dei mezzi di collegamento con gli ospedali, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

I comuni, i consorzi di comuni e socio-sanitari e le comunità montane autorizzati all'esercizio dei presidi fissi extraospedalieri beneficiano dei contributi regionali secondo le disposizioni di cui al capo IV.

Art. 6.

L'istituzione dei presidi di cui al precedente articolo deve essere approvata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, sentita la commissione di cui all'art. 10.

L'istituzione dei suddetti presidi è concessa ove sussistano giustificati motivi, nonchè ove l'organizzazione prevista garantisca, per idoneità dei locali proposti, numero e qualificazione del personale sanitario, infermieristico, tecnico e ausiliario, la continuità e l'efficienza del servizio.

L'erogazione dei contributi di cui ai successivi articoli è condizionata all'effettiva presenza ed efficienza dell'organizzazione prevista da direttive emanate dalla giunta regionale, sentita la commissione consultiva.

Ove l'organizzazione prevista per i suddetti presidi venga a mancare o riduca la efficienza originaria ovvero vengano a mancare i motivi che abbiano indotto l'istituzione del presidio, la giunta regionale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 10, dispone la chiusura del presidio, la sospensione delle contribuzioni ed il trasferimento presso altro ente dei mezzi esistenti nel presidio soppresso.

Art. 7.

I presidi fissi extraospedalieri di cui agli articoli 5 e 6 possono essere istituiti anche per limitati periodi dell'anno nelle zone di affluenza temporanea di popolazione.

Art. 8.

La giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 10, può disporre il trasferimento dei mezzi da un presidio ad altro ove le esigenze funzionali del servizio lo richiedano.

Capo III

I MEZZI

Art. 9.

I mezzi per l'espletamento del servizio regionale di pronto soccorso consistono in:

a) ambulanze attrezzate e dotate di apparecchiature speciali per traumatizzati gravi e fornite di apparecchiature per la rianimazione e l'assistenza per le insufficienze cardiache;

b) elicotteri attrezzati per il trasporto di ammalati;

c) sistema di collegamento a mezzo radio-telefono e telefono.

I mezzi di cui al comma precedente, salvo quanto disposto per il servizio radiofonico sono acquistati con finanziamento a totale carico della Regione, dagli enti incaricati del servizio a norma dell'art. 2.

I mezzi mobili potranno essere utilizzati, compatibilmente con le esigenze del servizio di cui alla presente legge, per lo espletamento dei compiti istituzionali degli enti ospedalieri e degli enti che gestiscono ospedali classificati a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 10.

Al fine di garantire l'uniformità del servizio, la giunta regionale stabilisce, sentita apposita commissione tecnico-consultiva, i requisiti che devono essere posseduti dal personale, dalle ambulanze e dagli elicotteri adibiti allo espletamento del servizio, nonchè dai mezzi strumentali e terapeutici necessari al servizio di pronto soccorso.

La commissione di cui al precedente comma, nominata dalla giunta regionale è presieduta dall'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, ed è composta:

da un esperto in telecomunicazioni, da un medico in servizio presso la Regione, da un direttore sanitario di ospedale, da cinque specialisti ospedalieri, dei quali un anestesista rianimatore, uno di chirurgia d'urgenza, uno di medicina generale, uno di cardiologia ed un traumatologo.

La commissione da indicazioni sull'organizzazione ed il coordinamento del servizio, sull'istituzione dei presidi, sulla organizzazione degli stessi e sui corsi di addestramento obbligatorio per il personale.

Art. 11.

Tutti i presidi, mobili e fissi, ospedalieri ed extraospedalieri, del servizio regionale di pronto soccorso, devono essere collegati a mezzo di un sistema radiofonico facente capo allo spedale consorziale di Bari.

All'atto dell'attivazione sono inseriti nella rete di collegamento a mezzo radio i presidi di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 e i dipendenti mezzi mobili.

Art. 12.

Il sistema radiofonico di cui al precedente articolo fa capo all'ospedale consorziale di Bari che è titolare delle concessioni amministrative necessarie.

Il predetto ente ospedaliero cura l'organizzazione e l'efficienza operativa del servizio secondo indicazioni dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, il quale provvede sentita la commissione di cui all'art. 10.

La manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema è effettuata dall'ente ospedaliero ospedale consorziale di Bari anche tramite ditte specializzate, previo conforme parere della giunta regionale.

Gli enti di cui all'art. 2, i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane ed i consorzi socio-sanitari interessati sono tenuti ad attenersi alle disposizioni impartite dall'ente organizzatore nonchè a permettere l'accesso del personale addetto alla installazione ed alla manutenzione degli impianti funzionanti presso i propri presidi fissi e mobili.

Essi, inoltre, devono comunicare all'ente ospedaliero ospedale consorziale di Bari ogni informazione circa l'organizzazione e l'efficienza del servizio e degli impianti.

Capo IV

INTERVENTI FINANZIARI E NORME FINANZIARIE

Art. 13.

Le spese per l'acquisto da parte degli enti incaricati del servizio a norma dell'art. 2, dei mezzi mobili destinati al servizio regionale di pronto soccorso sono a totale carico della Regione.

Le spese di gestione dei suddetti mezzi mobili, ivi comprese quelle a carattere straordinario sono a carico della Regione fino alla concorrenza dell'80 % della somma dimostrata a tale scopo dall'ente proprietario.

A totale carico di quest'ultimo rimane la spesa relativa al personale addetto.

Art. 14.

La spesa relativa all'installazione e alla gestione, ivi compresa quella di manutenzione del sistema di collegamento a mezzo radio è a totale carico della Regione, che ne fa accredito, previa dimostrazione particolareggiata, all'ente ospedaliero ospedale consorziale di Bari.

La spesa relativa al personale addetto è a carico dell'ente proprietario del presidio presso il quale il personale medesimo presta servizio.

L'ente ospedaliero ospedale consorziale di Bari è tenuto a curare l'installazione, l'organizzazione e la manutenzione degli impianti per il collegamento radio.

A tal fine gli enti, i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane ed i consorzi socio-sanitari interessati sono tenuti ad attenersi alle disposizioni dell'ente organizzatore, nonchè a permettere l'accesso del personale addetto all'installazione ed alla manutenzione agli impianti funzionanti presso i propri presidi fissi e mobili.

Art. 15.

Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, la Regione concorre alle spese di installazione e gestione, escluse quelle relative ai locali, dei presidi fissi extraospedalieri di pronto soccorso di cui agli articoli 5, 6 e 7.

A tal fine la giunta è autorizzata a concedere ai comuni, previa dimostrazione della spesa, su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, contributo fino al 50 per cento della spesa di installazione e del 50 per cento del totale della spesa di gestione, ivi compresa quella relativa al personale sanitario, parasanitario, tecnico e ausiliario addetto.

Ove i suddetti presidi siano installati e gestiti da consorzi di comuni, comunità montane o consorzi socio-sanitari, il contributo sulle spese di installazione è elevabile fino al 100 per cento e quello sulle spese di gestione fino all'ottanta per cento del totale.

Al comune delle isole Tremiti è riservato il trattamento previsto per i consorzi di comuni. Il contributo relativo alle spese di installazione del servizio presso detto comune può includere quelle concernenti i locali.

Il presidio presso il comune delle isole Tremiti è dotato di attrezzature speciali di pronto soccorso in relazione alla particolare posizione ed alle attività turistico-sportive ivi esercitate.

Art. 16.

Le spese conseguenti all'acquisto ed al rinnovo dei mezzi di cui all'art. 9 sono a totale carico della Regione.

L'accertamento di « fuori uso » dell'apparecchiatura è espletato dagli uffici tecnici della Regione.

Dalla spesa occorrente al rinnovo del mezzo vanno dedotte le somme recuperate dalla vendita del materiale dichiarato « fuori uso » e le eventuali somme dovute da terzi.

Agli acquisti provvedono le amministrazioni interessate tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e seguenti, ed in ogni caso delle esigenze di uniformità dei mezzi addetti al servizio, salvo per i servizi radio, cui provvede l'ente ospedaliero ospedale consorziale di Bari.

Art. 17.

I mezzi mobili dovranno essere di colore bianco, con fascia laterale di colore azzurro, sulla quale figuri la scritta « Regione Puglia - Servizio regionale di pronto soccorso » eseguita dalla denominazione dell'ente proprietario del mezzo stesso.

Art. 18.

Sono immediatamente adibiti al servizio di cui alla presente legge i mezzi mobili ed il sistema di collegamento radio finanziati con i contributi concessi con deliberazione del consiglio regionale n. 29 adottata nella seduta del 13 luglio 1972.

Art. 19.

In attesa della organizzazione del servizio di pronto soccorso alla stregua delle disposizioni della presente legge, le spese sostenute per il funzionamento del servizio di pronto soccorso extraospedaliero dall'ente ospedaliero di Castellaneta, per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 1975, graveranno sul fondo di cui ai successivi articoli nei limiti dell'importo massimo del contributo erogato nel decorso esercizio 1974.

Art. 20.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annualmente iscritto negli stati di previsione della spesa dei bilanci in apposito capitolo denominato « Fondo per il servizio regionale di pronto soccorso ».

Per l'esercizio finanziario 1975 l'ammontare del « Fondo per il servizio regionale di pronto soccorso » è determinato in L. 250.000.000.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio per lo esercizio 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 112. — Servizio regionale di pronto soccorso, centri di medicina sociale e del lavoro, centri di diagnostica per le menomazioni psichiche, fisiche e sensoriali (legge regionale 25 agosto 1973, n. 22) in diminuzione . L. 250.000.000

Cap. 112-*bis*. — Fondo per il servizio regionale di pronto soccorso - nuova istituzione, in aumento L. 250.000.000

Art. 21.

Sono abrogati gli articoli 1, lettera *c*), 8, 9 e 10 della legge regionale 25 agosto 1972, n 22.

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto.

Art. 23.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 giugno 1975

LIUZZI

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. 50.
Istituzione di parchi naturali attrezzati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dei parchi naturali attrezzati

Enti pubblici, concorsi amministrativi, società e privati, possono istituire, su terreno proprio o di cui abbiano la disponibilità, parchi naturali attrezzati con le caratteristiche e secondo le procedure stabilite dalla presente legge.

Specifica iniziativa in materia compete alle provincie, alle comunità montane e ai comuni, eventualmente consorziati fra loro, mentre la Regione promuove l'azione di tali enti e coordina qualsiasi intervento in materia.

Art. 2.

Definizione di parco naturale attrezzato

I parchi naturali attrezzati sono territori che, per l'ubicazione e le caratteristiche ambientali, integrati da idonee attrezzature, si prestano ad essere organizzati ed utilizzati per le finalità di cui al successivo art. 3.

Ove non vi sia vegetazione spontanea, è possibile costituire parchi naturali attrezzati mediante la ricostruzione di associazioni vegetali tipiche della zona.

Art. 3.

Finalità

I parchi naturali attrezzati in un determinato ambiente naturale hanno come fine il risanamento e la ristrutturazione territoriale oltre che scopi educativi, ricreativi e turistico-sportivi. Essi, inoltre, costituiscono strumento per l'insegnamento delle scienze naturali e per la formazione di una coscienza rispettosa della natura.

Art. 4.

Struttura e caratteristica dei parchi

Per realizzare le finalità di cui sopra, il territorio da destinare a parco deve rispondere ai seguenti requisiti:

1) estensione di norma non inferiore a 30 Ha e senza soluzione di continuità;

2) agevole accesso ed adeguati parcheggi esterni;

3) possibilità di realizzare sentieri di visita sicuri e tali da non alterare l'ambiente naturale.

Devono essere preferite aree aventi coperture vegetali a bosco, oppure a macchie, a gariga o a pascoli.

Nell'interno del parco possono essere previste e costituite oasi di protezione per finalità specifiche.

I limiti territoriali dei parchi e quelli delle eventuali oasi di protezione devono seguire possibilmente linee naturali.

Il perimentro del parco dovrà essere contrassegnato da apposita segnaletica.

Art. 5.

Divieti

Non è ammessa alcuna forma di utilizzazione dei parchi naturali, per tutta la loro consistenza, che non sia rivolta al conseguimento delle finalità proprie del parco stesso.

In particolare, nei parchi è vietato:

esercitare la caccia e l'uccellagione;
aprire e coltivare cave e miniere e asportare minerali;
svolgere attività pubblicitaria;
introdurre animali o vegetali estranei all'ambiente;
accendere fuochi;
transitare con mezzi motorizzati;
tagliare, asportare o danneggiare piante e raccogliere fiori;
molestare, catturare, ferire e uccidere animali;
abbandonare rifiuti;
introdurre strumenti o macchine rumorose.

L'esercizio delle attività sportive, ricreative e culturali è disciplinato nell'apposito piano previsto nell'art. 6.

Art. 6.

Piani di utilizzazione

La istituzione e la destinazione a parco naturale e la necessaria utilizzazione debbono avvenire con decreto del presidente della giunta sulla base di un piano che, nel rispetto dell'ambiente naturale, preveda la costruzione delle necessarie strutture e di adeguati servizi nonchè le norme per la gestione.

Gli enti, le società o le persone interessate di cui allo art. 1, possono chiedere all'assessorato regionale all'ambiente assistenza per la redazione del piano.

Il piano dovrà precisare le modalità con le quali viene assicurata la sorveglianza nel parco.

Il piano, previo parere della commissione di cui all'art. 13 della legge regionale istitutiva delle riserve naturali, su proposta dell'assessore competente deve essere approvato dalla giunta regionale.

Il decreto del presidente della giunta classificherà il parco naturale e ne delimiterà il perimetro, sentita la commissione.

Ogni cinque anni i piani di utilizzazione, previo parere della suddetta commissione, devono essere aggiornati a cura dell'assessorato competente, anche al fine di verificare la permanenza e l'evoluzione dei valori ambientali esistenti all'epoca della istituzione del parco e di proporre, se del caso, la struttura temporanea di parte o di tutto il parco naturale per favorire la ricostruzione dell'ambiente.

Le definitive determinazioni in ordine a tale aggiornamento rientrano nella competenza della giunta regionale.

Art. 7.

Contributi

Per l'acquisto o l'affitto dei terreni, per il loro adattamento a parco e per l'inserimento delle strutture previste nei piani di utilizzazione, nonchè per i successivi interventi inerenti alla gestione, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale sino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 8.
Domande di contributo

Le domande tendenti ad ottenere i benefici previsti dallo articolo precedente, da rivolgere al presidente della giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere accompagnate dal piano di utilizzazione di cui all'art. 6 con allegata una relazione descrittiva.
Entro il 31 marzo dell'anno successivo la giunta provvede, sentita la commissione per i parchi e le riserve naturali, ad approvare il programma di finanziamento degli interventi, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 9.
Proventi

Gli eventuali redditi del terreno ed i proventi della gestione devono essere utilizzati per le finalità proprie del parco.

Art. 10.
Vincoli

La costituzione del parco determina la immediata soggezione del relativo terreno al vincolo idrogeologico e paesistico.
La destinazione a parco non può essere inferiore ad anni trenta.

Art. 11.
Sorveglianza

La Regione esercita il controllo permanente sulla utilizzazione dei parchi secondo i piani approvati.

Art. 12.
Sanzioni

Per le violazioni ai divieti e ai vincoli di cui alla presente legge, nonchè a quelli fissati con decreto di approvazione del piano, si applicano le sanzioni amministrative da L. 5.000 a lire 200.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, ai precedenti ed all'età di chi le ha commesse.
Delle violazioni è redatto apposito verbale, copia del quale dovrà essere immediatamente consegnata al trasgressore, e, ove ciò non fosse possibile o il trasgressore si rifiutasse di riceverla, sarà provveduto entro 10 giorni a spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al presidente della provincia che determina la somma dovuta e ne dà comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Contro il verbale di contravvenzione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale entro il termine di 30 giorni dalla precedente notifica. Il presidente, o per delega lo assessore per la difesa dell'ambiente, decide con provvedimento definitivo motivato ed ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di pagare entro 30 giorni dalla notifica la somma dovuta maggiorata delle spese.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa lo interessato entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.
Le sanzioni per le violazioni di cui al primo comma sono quelle specificatamente previste dalle leggi dello Stato in materia.

Art. 13.
Gestione

La gestione del parco è affidata all'ente promotore.

Art. 14.
Decadenza dai benefici

La grave e ripetuta violazione delle norme contenute nel piano di cui all'art. 6 e dei relativi aggiornamenti comporta la chiusura del parco e la decadenza dai benefici conseguiti in base alla presente legge.

Il provvedimento è adottato con decreto del presidente della giunta regionale.

La Regione può in tal caso acquisire al demanio regionale i terreni assoggettati a parchi anche mediante le forme di esproprio consentite dalle vigenti leggi.

Art. 15.
Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge previsti in L. 500.000.000 si farà fronte con apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 e successivi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 297/2. — Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione, in diminuzione . . . L. 500.000.000

Cap. 295-*ter*. — Contributi per l'istituzione e la gestione di parchi naturali e attrezzati - nuova istituzione, in aumento . . . . . . L. 500.000.000

alla rubrica VI che pure si istituisce nella sezione VI del titolo 11 della spesa al titolo « Interventi per la difesa dello ambiente ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 giugno 1975

LIUZZI

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. 51.
Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Strutture ed infrastrutture agricole finanziate dalla C.E.E. e dallo stato italiano

Al fine di agevolare le opere di interesse collettivo che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 17/64 del 5 febbraio 1964 e quelli dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonchè gli impianti cooperativi per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ammessi alle provvidenze contributive e creditizie di cui all'art. 9 della predetta legge, n. 910 per la cui esecuzione, stante l'aumento dei prezzi, la spesa ammessa è inadeguata, la Regione può concedere sul supero di spese contributi integrativi in conto interessi con le modalità previste dall'art. 16 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la durata del mutuo fino ad un massimo di venti annualità.

Le stesse provvidenze possono essere concesse per impianti sociali o parte di essi quando siano stati realizzati senza l'intervento pubblico, sempre che si riconosca la loro efficienza nonchè la loro utilità e validità ai fini della valorizzazione della produzione agricola.

Art. 2.
Entità contributi

I contributi integrativi di cui all'articolo precedente possono essere concessi, a favore degli organismi cooperativi, consorzi ed enti, sull'importo risultante dalla diferenza fra la spesa sostenuta e documentata e la spesa ammessa a finanziamento per le medesime opere ed impianti.

Art. 3.
Sfera d'azione delle agevolazioni creditizie

I contributi di cui al primo comma dell'art. 1 possono essere concessi per opere ed impianti in corso di realizzazione od ultimati posteriormente al 31 marzo 1972, sia sulla

maggiore spesa derivante da atti contrattuali per inadeguatezza dei prezzi, sia sulla maggiore spesa derivante dalla revizione prezzi per aumenti che si siano verificati in corso di esecuzione.

Le provvidenze di cui al secondo comma dell'art. 1 possono essere concesse sulla spesa non ammessa a finanziamento pubblico risultante dagli atti amministrativo-contabili dell'organismo richiedente.

Le istanze di revisione devono essere presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la revisione si applicano le norme statali vigenti.

Art. 4.
Mutui per il miglioramento delle strutture aziendali ed interaziendali

Per l'attuazione delle iniziative previste dal primo comma dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è concesso un concorso negli interessi sui mutui contratti dagli imprenditori agricoli singoli ed associati ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per l'intera spesa riconosciuta ammissibile.

Il concorso negli interessi di cui al comma precedente è pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso di interesse praticato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, a norma dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e le rate di preammontare e di ammortamento, calcolate al tasso agevolato dovuto dai beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agevolato.

Tale agevolazione è concessa anche per i mutui integrativi previsti dall'art. 15, quarto comma, della legge regionale n. 7 del 20 gennaio 1975.

Art. 5.
Ripianamento di esposizioni debitorie

Alle cooperative e loro consorzi che gestiscono propri impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici realizzati o ampliati con il concorso finanziario dello Stato, possono essere concessi, una tantum, mutui straordinari a tasso agevolato assistiti dal contributo regionale in conto interessi con ammortamento fino a venti anni per il ripianamento delle esposizioni debitorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge purchè non derivanti da finanziamenti bancari agevolati e si riferiscano ai maggiori costi degli impianti o ad oneri strettamente attinenti ad una economica gestione.

Con le disponibilità recate dalla presente legge per il ripianamento di esposizioni debitorie, si provvederà altresì, all'attuazione degli interventi nel settore zootecnico previsti dall'art. 18 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 7.

Art. 6.
Procedure

Per ottenere i benefici di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 5, gli interessati devono inoltrare alla regione Puglia, assessorato all'agricoltura e foreste, domanda in carta legale corredata dalla necessaria documentazione.

L'inoltro delle domande agli enti finanziatori avverrà con nulla-osta dell'assessore all'agricoltura e foreste.

Art. 7.
Rapporti con gli istituti di credito

Le modalità di erogazione dei mutui agevolati di cui agli articoli 1, 4 e 5 della presente legge, ed i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito, sono regolati da apposita convenzione. Nella convenzione dovrà stabilirsi che il tasso di interesse praticato dall'istituto o ente mutuante deve essere quello fissato con decreto interministeriale previsto dallo art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e che il contributo regionale deve corrispondere alla differenza fra il suddetto tasso, comprensivo degli eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico del mutuatario, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento.

Art. 8.
Modalità di applicazione

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, provvede alla concessione ed alla liquidazione del concorso regionale sui mutui previsti dagli articoli 1, 4 e 5 della presente legge.

operazioni

Art. 9.
Garanzia sussidiaria del fondo interbancario

Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito garario; esse sono assistite, ai sensi dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario » istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed assoggettate alla trattenuta prevista dall'art. 36 della legge medesima.

Art. 10.
Anticipazioni sui contributi all'ente di Sviluppo

La Regione, ai fini della istruttoria delle pratiche per la concessione dei benefici di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, si avvale dell'opera dell'ente di sviluppo.

In attesa di perfezionamento dei mutui, al fine di fronteggiare le esigenze più immediate ed evitare ulteriori aggravi di oneri, l'assessore regionale all'agricoltura, con proprio provvedimento e su richiesta motivata, autorizza l'erogazione di anticipazioni sino alla concorrenza di cinque miliardi all'Ente di sviluppo per concedere congrui acconti sulle somme necessarie alla copertura dei maggiori costi ammissibili e sulle esposizioni debitorie di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge.

Tali anticipazioni saranno restituite alla Regione con il ricavato delle operazioni dei mutui perfezionati.

Art. 11.
Oneri Finanziari

Alle spese per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 1 e 4 della presente legge si provvederà con uno stanziamento annuale di L. 2.252.000.000 in apposito capitolo recante la denominazione « Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole » che sarà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1994 che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla regione Puglia sui fondi recati dal decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26.

Alle spese per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 5 della presente legge si provvederà con uno stanziamento annuale di L. 250.000.000 in apposito capitolo recante le denominazione « Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie per il ripianamento di esposizioni debitorie di cooperative e loro consorzi » che sarà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1994 che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla regione Puglia sui fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè con finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 10 della presente legge si farà fronte mediante istituzione nel bilancio della Regione di apposito capitolo nel titolo IV, contabilità speciali, intitolato « Anticipazioni in conto mutui straordinari a tassi agevolati assistiti da contributi regionali » lire 5.000.000.000;

che troverà identica contropartita nel titolo sesto della entrata nel bilancio regionale - Contabilità speciali - nell'apposito capitolo « Rimborso di anticipazioni in conto mutui straordinari a tassi agevolati assistiti da contributi regionali » lire 5.000.000.000.

Art. 12.
Variazioni al bilancio

Al bilancio per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 253. — Interventi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario con la assegnazione recata dal decreto-legge 24 febbraio 1975 n. 26 (da sopprimere) . . . L. 2.252.000.000

Cap. 248. — Concorso nell'interesse sui mutui concessi alle cooperative per la trasformazione di passività onerose esistenti al 21 dicembre 1973 ai sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni (da sopprimere) L. 250.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 269-*ter*. — Inteventi per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole (di nuova istituzione) L. 2.252.000.000

Cap. 269-*quater*. — Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie per il ripianamento di esposizioni debitorie di organismi cooperativi e loro consorzi (di nuova istituzione) L. 250.000.000

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 giugno 1975

LIUZZI

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. 52.

Norme integrative legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale trasferito alla regione Puglia, dai disciolti enti ISES - ISCAL - INCIS - GESCAL, si applica, per quanto attiene il trattamento economico e con decorrenza 1° gennaio 1975 la normativa contenuta all'art. 89 della legge regionale n. 18/74.

Le anzianità pregresse vengono riconosciute e valutate con le modalità di cui all'art. 92 della predetta legge.

Al medesimo personale si estendono i benefici dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il personale in servizio alla data del 1° aprile 1972, presso i patronati scolastici, trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/72, è inquadrato nei ruoli regionali con decorrenza 1° aprile 1972.

Dalla stessa data decorrerà il trattamento economico previsto per il personale in servizio all'art. 89 della legge regionale n. 18/74.

Art. 2.

Il personale docente e amministrativo nominato con delibera di giunta esecutiva, in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso i centri regionali di istruzione professionale con contratto a tempo determinato nei corsi istituiti direttamente negli anni formativi 1972-73 che non trovasi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 86 della legge regionale n. 18/74, nonchè quello nominato nell'anno formativo 1973-74, è inquadrabile nell'ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle *A* e *A*[1] allegate alla stessa legge, nel ruolo unico regionale, nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 86 della legge regionale n. 18/74.

La relativa domanda di inquadramento deve essere presentata al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Hanno altresì diritto ad essere inquadrati nei ruoli regionali, a domanda, presentata nei termini di cui al precedente comma, i vincitori di avvisi pubblici già espletati per propria necessità dall'ente Regione, in servizio presso gli uffici regionali all'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa di cui alla legge regionale n. 18/74.

Art. 3.

Norma finanziaria

Gli oneri rivenienti dalla presente legge faranno carico al cap. 13 del bilancio di previsione 1975 all'oggetto « Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc. ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 giugno 1975

LIUZZI

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. 53.

Aumento contributi di cui alla legge regionale 13 dicembre 1974, n. 42, agli enti locali per le aziende speciali di trasporto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tenuto conto dell'aumento dei tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento, il contributo venticinquennale, previsto dall'art. 1 delle leggi regionali 4 luglio 1973, n. 17 e 13 dicembre 1974, n. 42, nella misura del 5 %, viene elevato al 9 %.

La maggiorazione non si applica alle operazioni di finanziamento già concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo di cui al presente articolo potrà essere utilizzato dagli enti locali per l'assunzione di finanziamenti di carattere straordinario destinati ai trasporti e potrà essere delegato agli Istituti mutuanti.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante lo stanziamento che per ogni esercizio finanziario sarà disposto con la legge di approvazione del bilancio di previsione regionale sul capitolo « Contributo alle aziende speciali di cui al testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 giugno 1975

LIUZZI

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. **54.**

Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1973, n. 24, contenente « Provvidenze per gli impianti sportivi e per favorire le attività dilettantistiche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 14 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 30 agosto 1973, n. 24, concernente « Provvidenze per gli impianti sportivi per favorire le attività dilettantistiche » è autorizzato nell'anno finanziario 1975 un ulteriore impegno di spesa di lire 410 milioni.

Art. 2.

Sono introdotte nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1975 le seguenti variazioni:

Cap. 234. — Contributi nel pagamento degli interessi sui mutui decennali contratti per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti sportivi (legge regionale 30 agosto 1973, n. 24, articoli 7 e 8 e legge regionale 20 gennaio 1975, n. 9) in diminuzione . L. 55.000.000

Cap. 235. — Contributi in conto capitale per la costruzione, ampliamento ed ammodernamento di impianti sportivi (legge regionale 30 agosto 1973, n. 24, articoli 7 e 8 e legge regionale 20 gennaio 1975, n. 9) in aumento L. 55.000.000

Art. 3.

All'onere a carico dell'esercizio finanziario 1975 derivante dalla attuazione della presente legge e dalla applicazione dello art. 1, lettera *b*), e 8 della legge regionale 30 agosto 1973, n. 24, si farà fronte con lo stanziamento previsto al cap. 235 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 variato a norma del precedente art. 2.

Le somme stanziate se non utilizzate nell'esercizio finanziario per effetto di revoca o di rinunzia dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 giugno 1975

LIUZZI

(6298)

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. **55.**

Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 14 *giugno* 1975)

(*Omissis*).

(6299)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. **40.**

Modificazioni alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15, concernente norme per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **17** *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15, concernente « Norme per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera » sono apportate le seguenti modifiche:

1) L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, la Regione eroga l'assistenza ospedaliera in forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue malattia, residenti nel territorio della regione Lazio, qualora gli stessi non si avvalgano della assistenza ospedaliera erogata in forma diretta dalla Regione.

I ricoveri degli aventi diritto presso istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate sono subordinati ad autorizzazione da parte della Regione.

Per i ricoveri da effettuarsi presso istituti di cura non convenzionati ubicati nella regione, l'autorizzazione viene rilasciata con le modalità di cui all'art. 9. In caso di ricovero d'urgenza l'istituto di cura ha l'obbligo di notificare all'ufficiale sanitario l'avvenuto ricovero nel termine e con le modalità di cui all'articolo stesso.

Per i ricoveri da effettuarsi presso istituti di cura ubicati fuori del territorio regionale, la autorizzazione viene rilasciata dal medico provinciale, ovvero, per sua delega, dall ufficiale sanitario del comune di residenza, secondo le modalità di cui al precedente art. 9. In caso di ricoveri d'urgenza fuori del territorio regionale, l'avente diritto ha l'obbligo di notificare, entro 3 giorni, l'avvenuto ricovero al medico provinciale, trasmettendo apposita certificazione dell'istituto di cura, con l'indicazione della durata presumibile della degenza.

I ricoveri di urgenza di cui al presente articolo possono essere riconosciuti solo quando l'urgenza stessa sia debitamente comprovata e giustificata in relazione al motivo del ricovero.

La giunta regionale determina, a norma dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la quota di rimborso per gli aventi diritto all'assistenza ospedaliera che si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate, in una misura pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni, tenuto conto del tipo di malattia e della durata media della relativa degenza, nelle case di cura private convenzionate ubicate nella Regione stessa.

Il rimborso della quota come sopra determinata agli aventi diritto viene effettuato con decreto del presidente della giunta regionale, dietro presentazione, entro il 30° giorno dal dimissionamento, della documentazione di spesa nonchè della cartella clinica o, per gli istituti di cura ubicati nella Regione, della scheda nosologica di cui al successivo art. 12.

2) Il secondo comma dell'art. 12 è soppresso.

3) Al primo comma dell'art. 16, dopo le parole « aventi diritto » sono aggiunte le parole « residenti nella regione Lazio ».

4) Dopo l'art. 16 è inserito il seguente:

Art. 16-*bis*. — Fuori dei casi previsti dai precedenti articoli, la Regione concede a favore dei singoli assistiti, residenti nel territorio regionale, quote di rimborso sulle spese sostenute per ricoveri in istituti di cura ad alta specializzazione situati fuori del territorio nazionale, qualora si tratti di far fronte a particolari esigenze terapeutiche che non potrebbero essere adeguatamente o tempestivamente soddisfatte in istituti di ricovero e cura situati nel territorio nazionale.

Il rimborso viene concesso, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, dietro richiesta dell'interessato, corredata di un documento atto a comprovare il titolo all'assistenza, di un certificato di residenza nonchè di idonea documentazione sanitaria, previo parere favorevole di un collegio medico, composto di un medico della Regione e di

due primari ospedalieri o docenti universitari, esperti in relazione alla prestazione sanitaria oggetto d'esame, scelti dal presidente della giunta regionale tra i nominativi indicati in un apposito elenco formato annualmente dalla giunta regionale.

Il collegio medico può eseguire direttamente o far eseguire gli accertamenti diagnostici sul paziente che ritenga necessari ed opportuni valendosi degli enti ospedalieri della Regione.

Ai membri del collegio medico di cui sopra, estranei alla amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza di lire quindicimila a seduta nonchè il trattamento economico di missione se ed in quanto dovuto, nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, per i docenti universitari e dagli accordi nazionali stipulati a norma dell'art. 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, per i primari ospedalieri.

L'ammontare del rimborso di cui al presente articolo è stabilito dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, ed è commisurato in relazione alle spese sostenute e documentate ed alle condizioni economiche dell'assistito. In ogni caso, la misura del rimborso non può essere inferiore a quella prevista dal penultimo comma dell'art. 11 nè superiore ad un importo massimo stabilito annualmente dalla giunta regionale.

Gli oneri relativi all'applicazione del presente articolo sono a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 41.

Inquadramento nei ruoli organici regionali del personale trasferito dagli enti pubblici edilizi soppressi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale trasferito alla regione Lazio con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 15485 del 28 dicembre 1974, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 e del decreto-legge 25 maggio 1974, n. 115, convertiti, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è inquadrato nei ruoli organici regionali con le modalità previste dalla legge regionale n. 20 e n. 21 del 29 maggio 1973, e successive modifiche ed integrazioni. A detto personale si applicano i criteri di cui al titolo X della suddetta legge regionale n. 20 e n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.

Al personale di cui al primo comma non si applicano le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 81 della richiamata legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973 modificata con la legge n. 21 del 29 maggio 1973.

L'inquadramento del personale, che decorre ai fini giuridici ed economici dalla data del 1° gennaio 1975, dovrà essere deliberato dalla giunta regionale, sentita la commissione per l'inquadramento, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge non si applica al personale di cui allo art. 3 del sopra citato decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 2.

La spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge è determinata in L. 3.300.000.000.

All'onere di cui al comma precedente, per l'anno finanziario 1975 si farà fronte:

quanto a L. 1.000.000.000, con la disponibilità del cap. 1041 del bilancio di previsione per l'anno medesimo;

quanto a L. 2.300.000.000, riducendo di pari importo lo stanziamento del cap. 1963 ed aumentando corrispondentemente quello del predetto cap. 1041.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 42.

Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie nel Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Lazio è disciplinato, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonchè della chiusura per riposo, festività e ferie, dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della Regione, che non siano in servizio di turno, resteranno aperte per una durata complessiva di quarantaquattro ore diurne settimanali, suddivise per ciascun giorno da un intervallo per il riposo pomeridiano.

Nei giorni feriali tutte le farmacie rurali della Regione resteranno aperte per una durata complessiva di trentadue ore diurne settimanali, elevabili fino a quarantaquattro ore per particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale.

Art. 3.

Tutte le farmacie urbane e rurali, non di turno, rimarranno chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.

Le farmacie aperte per servizio di turno domenicale osserveranno un giorno di riposo settimanale stabilito dal medico provinciale competente per territorio, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti.

Art. 4.

Le farmacie urbane fruiranno di mezza giornata di riposo settimanale da determinarsi con decreto del medico provinciale competente per territorio, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti.

Art. 5.

Durante l'intervallo pomeridiano di cui all'art. 2, nei giorni feriali e festivi, il servizio farmaceutico dovrà essere così assicurato:

a) nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, a turno e a battenti aperti;

b) nei comuni con popolazione inferiore a centomila abitanti e con più di una farmacia, a turno e a chiamata;

c) nei comuni con una sola farmacia, a turno con la farmacia più vicina e a chiamata.

Art. 6.

Nei giorni festivi il servizio farmaceutico sarà svolto:

a) in tutti i comuni con più di una farmacia, a turno e secondo gli orari di cui all'art. 2, nonchè in base alle norme di cui all'art. 5, lettere a) e b);

b) nei comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con la farmacia più vicina e a chiamata.

Art. 7.

Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico sarà assicurato:

a) nei comuni di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, a turno e a battenti aperti fino alle ore venti, a chiamata e con l'obbligo del pernottamento di un farmacista in farmacia dalle ore venti fino all'orario di riapertura delle farmacie;

b) negli altri comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata;

c) nei comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Art. 8.

Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza della prescrizione e dell'ora di rilascio della ricetta stessa.

Art. 9.

Gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie e al servizio notturno sono stabiliti dal sindaco del comune interessato, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentiti l'ufficiale sanitario del comune e il competente medico provinciale.

I turni settimanali e festivi delle farmacie urbane e rurali sono stabiliti dal medico provinciale competente, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, sentiti i sindaci dei comuni interessati.

Art. 10.

Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, sono tenute ad osservare una chiusura annuale per ferie non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta giorni consecutivi, secondo turni stabiliti con decreto del competente medico provinciale, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i sindaci e gli ufficiali sanitari dei comuni interessati.

Art. 11.

All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione altresì delle farmacie di turno durante l'orario e i giorni di chiusura della farmacia stessa.

Art. 12.

Entro il novantesimo giorno dopo la data di pubblicazione della presente legge i medici provinciali e i sindaci debbono emanare i provvedimenti di competenza ai sensi e per gli effetti delle presenti disposizioni.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. **43.**

Interventi per la viabilità e gli acquedotti rurali e lo sviluppo e potenziamento dell'elettrificazione rurale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio dispone lo stanziamento di L. 6.000.000.000 sul bilancio di previsione per l'anno 1975 per il finanziamento della legge regionale n. 52 del 17 settembre 1974 concernente la realizzazione di piani di viabilità rurale e di sviluppo e potenziamento dell'elettrificazione rurale.

Art. 2.

La Regione promuove e assiste la realizzazione di acquedotti rurali concedendo ai comuni e alle comunità montane contributi fino al 60 % della spesa necessaria, elevabili al 75 % per opere ricadenti nei territori classificati montani e nelle zone depresse classificate con la legge regionale n. 6 del 5 febbraio 1974.

Per la esecuzione da parte dei comuni, o consorzi di bonifica, o enti di sviluppo, di opere di cui al precedente comma quando siano stati ammessi al contributo del FEOGA, possono essere concessi contributi regionali aggiuntivi in conto capitale, in misura tale da ridurre l'onere a carico del beneficiario al 25 % della spesa, o al 15 % per opere ricadenti in territori montani o zone depresse.

Art. 3.

Le richieste di intervento di cui alla presente legge, debbono essere presentate all'assessorato agricoltura e foreste, che propone alla giunta il programma di intervento.

La giunta sentita la commissione agricoltura delibera il programma e assegna i fondi relativi ai beneficiari.

I comuni sono delegati all'espletamento di tutte le funzioni amministrative attinenti alla realizzazione delle opere finanziate ai sensi del presente articolo.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 6.000 milioni si farà fronte mediante accensione di uno o più mutui al tasso annuo non superiore al 15 %, da estinguersi in 40 semestralità costanti anticipate, a decorrere dal secondo semestre 1975 nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con deliberazione della giunta regionale da sottoporre alla approvazione del consiglio regionale.

Le rate di ammortamento saranno iscritte in appositi capitoli di bilancio regionale per quanti saranno gli anni di ammortamento del mutuo, distintamente per la parte capitale e per la parte interessi e spese.

Alla spesa di L. 400.000.000 derivante dall'ammortamento dei mutui predetti per l'anno 1975 si provvede mediante prelievo dal cap. 1963 del bilancio di previsione del medesimo anno.

Per gli anni 1976 e successivi, si farà fronte alla maggiore spesa di L. 400.000.000 utilizzando la disponibilità derivante dalla cessazione dell'onere previsto dalla legge regionale 23 settembre 1974, n. 64.

Art. 5.

Il netto ricavo dei mutui di cui al precedente art. 4 sarà introitato al cap. 501 dello stato di previsione per l'entrata nel bilancio di previsione 1975 e verrà correlativamente iscritto ai seguenti capitoli di spesa:

Cap. 2762. — Contributi per la viabilità rurale . . . . L. 3.000.000.000

Cap. 2763. — Contributi per l'elettrificazione rurale . . . . » 2.000.000.000

Cap. 2780. — Contributi per gli acquedotti rurali . . . . » 1.000.000.000

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare su proposta dell'assessore al bilancio le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 31 maggio 1975.

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. **44**.

Modifiche ai criteri previsti dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, in ordine alle nuove misure delle indennità di missione e trasferta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale che effettua missioni fuori del territorio del comune sede dell'ufficio di appartenenza spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, una indennità di trasferta della seguente misura per ogni giorno di assenza e per frazioni di giornata consecutiva ad altra giornata di missione eccedente le 6 ore compreso il tempo per il viaggio:

funzionario direttivo .	L. 12.600
collaboratore	» 10.600
assistente	» 8.400
ausiliario qualificato e specializzato	» 6.600
ausiliario	» 6.000

Per i casi di pernottamento fuori sede le suddette tariffe vengono maggiorate del 50 % e del 100 % nei casi di missione all'estero.

Per le missioni di durata inferiore alle 6 ore, effettuate durante le ore di ufficio, compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio.

Per le missioni eccedenti le 6 ore spetta l'indennità di missione in conformità della legge n. 836 del 18 dicembre 1973.

Art. 2.

L'invio in missione nel territorio della Regione è disposto, nell'ambito della rispettiva competenza, dagli organi politici interessati, dai presidenti del comitato di controllo e delle sezioni decentrate.

La competenza, può essere delegata ai dipendenti preposti al coordinamento degli uffici periferici e decentrati per le missioni nell'ambito della rispettiva circoscrizione, o a dipendenti regionali con funzioni non inferiori a quella di coordinatore di ufficio, relativamente alle materie di competenza.

La giunta regionale stabilirà i limiti e le modalità in ordine alla competenza da attribuire ai dipendenti preposti al coordinamento di settori ed uffici per l'invio in missione del personale dipendente.

Nei casi di particolare urgenza l'invio in missione può essere disposto dal coordinatore di settore, o, in caso di impedimento, dal coordinatore di ufficio. Le missioni fuori del territorio regionale e nazionale sono autorizzate dai presidenti del consiglio e della giunta regionale per il personale in servizio rispettivamente presso il consiglio e per il restante personale.

Art. 3.

La missione può, previa autorizzazione degli organi di cui al precedente articolo, essere effettuata con mezzo proprio o con mezzi diversi dagli ordinari mezzi pubblici.

In caso di uso del mezzo proprio la spesa viene rimborsata in ragione di tante lire al chilometro quante corrispondenti al prezzo di un quinto di litro di benzina super, oltre le spese di pedaggio autostradale.

I chilometri percorsi vengono calcolati sulla base della distanza della sede di servizio e quella della località nella quale è effettuata la missione, nonchè dei vari percorsi effettuati per l'esigenza della stessa, risultanti da espressa dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità dal dipendente. In caso di uso del vagone letto, compete il rimborso della relativa spesa, ma non la maggiorazione dell'indennità di trasferta di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 4.

Agli estranei dell'amministrazione regionale, per le missioni compiute per conto dell'amministrazione stessa, compete la indennità di missione di cui all'art. 1 e il rimborso spese previste dall'art. 3 della presente legge.

Art. 5.

La giunta regionale determina all'inizio dell'esercizio finanziario, con proprio provvedimento, la ripartizione tra la presidenza della giunta e i vari assessorati delle somme stanziate in bilancio per il pagamento dell'indennità in missione.

La liquidazione dell'indennità di missione e dei rimborsi spese di cui ai precedenti articoli è disposta dall'assessore agli affari generali e personale o da un suo delegato, previo riscontro della documentazione richiesta dalla presente legge.

In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, il presidente della giunta regionale o un suo delegato possono, a richiesta dell'interessato, autorizzare l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio e ai 2/3 di indennità di missione, presumibilmente spettante.

Art. 6.

Al personale trasferito di ufficio in altra sede fuori del comune di residenza, compete una indennità di prima sistemazione nella misura di L. 150.000.

Le spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie vengono rimborsate nella misura forfettaria di L. 200.000.

Art. 7.

Per tutto quanto non previsto dagli articoli della presente legge relativi al trattamento di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali valgono, in quanto applicabili, le norme statali vigenti in materia.

Art. 8.

Per provvedere all'applicazione della presente legge, lo stanziamento del cap. 1043 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975 sarà aumentato di lire 150 milioni.

All'aumento previsto dal comma precedente si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 1963 del bilancio stesso.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975, n. **45**.

Costituzione, da parte della Regione, del fondo di dotazione del consorzio regionale obbligatorio tra gli istituti autonomi per le case popolari del Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione partecipa alla costituzione del patrimonio del consorzio obbligatorio tra gli istituti autonomi per le case popolari del Lazio mediante conferimento a titolo di fondo di dotazione della somma di L. 55.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 1 si farà fronte con la disponibilità del cap. 1963 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, utilizzata ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La suddetta spesa sarà iscritta al cap. 1350 da istituirsi nel bilancio di previsione per l'anno 1975 con la seguente denominazione: « Fondo di dotazione del consorzio regionale obbligatorio tra gli istituti autonomi per le case popolari del Lazio ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con proprio decreto, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 46.

Regolamentazione dell'esercizio delle funzioni e mansioni di carattere tecnico e professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della legge 29 maggio 1973, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, continuerà a svolgere, sino a quando non sarà provveduto alla istituzione dei ruoli tecnici, di cui all'art. 73 della legge medesima, le funzioni e le mansioni relative alla propria qualificazione tecnico-professionale, peraltro svolte presso la Regione.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. 47.

Indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle zone vietate all'esercizio venatorio e da specie animali di notevole interesse scientifico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di garantire l'integrità della rendita agricola agli operatori del settore, concede ai proprietari o possessori di terreni ed agli allevatori che ne facciano richiesta, esclusi quelli compresi nelle riserve di caccia, un indennizzo atto a risarcire i danni effettivi cagionati dalla fauna selvatica nei comprensori sottratti per legge al libero esercizio venatorio.

Art. 2.

La Regione, al fine di salvaguardare l'esistenza di alcune specie di fauna selvatica in via di estinzione, di eccezionale interesse scientifico, anche a livello internazionale, concede, ai proprietari o possessori di terreni ed agli allevatori che ne facciano richiesta, un indennizzo atto a risarcire i danni effettivi cagionati nel territorio della Regione dalle seguenti specie animali:

a) orso bruno marsicano (ursus arctos marsicanos);

b) lupo (canis lupus italicus);

c) aquila reale (aquila chysaetos).

Art. 3.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni sono demandati agli ispettori ripartimentali delle foreste per quanto riguarda il patrimonio zootecnico ed i soprassuoli boschivi e agli ispettorati provinciali dell'agricoltura per quanto riguarda le colture in atto. Detti ispettorati riceveranno gli accreditamenti dei fondi dalla Regione.

Art. 4.

I danni causati al patrimonio zootecnico sono liquidati nella misura del 100 % del valore di mercato del capo di bestiame al momento del danno.

I danni causati alle colture ed ai soprassuoli boschivi sono liquidati nella misura del 100 % del valore del prodotto perduto.

Art. 5.

Gli indennizzi di cui al precedente articolo vanno considerati integrativi di quelli eventualmente concessi da altri enti ed associazioni per gli stessi danni.

Art. 6.

Non si fa luogo all'erogazione dell'indennizzo per alcun danno, qualora l'animale che lo ha determinato, venga ucciso dal proprietario del bene danneggiato o da chi per esso, tranne per casi di comprovata leggittima difesa.

Art. 7.

La liquidazione dei danni prevista dalla presente legge va effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda agli ispettorati agrari e forestali.

Art. 8.

Per l'erogazione degli indennizzi viene stanziata la somma di lire 80 milioni per ogni esercizio finanziario a decorrere dal 1975.

Art. 9.

All'onere di 80 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 2981 (punto 2) del bilancio di previsione per l'anno 1975 ed iscrizione della somma stessa al cap. 1762 da istituirsi nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: « Indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica nelle zone vietate allo esercizio venatorio e da specie animali di notevole interesse scientifico ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **48.**

Integrazione alla legge regionale del 22 aprile 1975, n. 33, recante « Norme per il riordino degli autoservizi di interesse regionale ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese private che consegneranno, con i criteri, ai fini e nei tempi previsti dalla legge regionale del 22 aprile 1975, n. 33, il materiale rotabile, gli impianti fissi e gli altri beni attinenti allo svolgimento delle linee, che dovranno constare da dettagliato inventario redatto in contraddittorio ed impregiudicati i definitivi criteri per il rilievo dei beni, la giunta regionale e autorizzata a corrispondere acconti che saranno rapportati al numero degli autobus consegnati nella misura indicata nelle tabelle allegate alla presente legge.

La concessione del predetto acconto, che verrà computato sugli indennizzi che la Regione corrisponderà per la acquisizione dei predetti beni ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2 aprile 1973, è condizionata:

a) alla immediata consegna nei termini fissati secondo la legge n. 33 che equivarrà ad immissione in possesso, alla amministrazione regionale da parte delle imprese private degli autobus e dei beni di cui al precedente comma;

b) al formale impegno delle imprese medesime per la cessione dei beni predetti ed alla espressa accettazione delle procedure di stima di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33;

c) alla dimostrazione, da parte delle imprese, della proprietà e disponibilità degli autobus.

Art. 2.

Gli acconti di cui al precedente articolo, potranno essere corrisposti, a domanda, anche alle imprese i cui servizi siano già stati, ai sensi delle precedenti leggi regionali, affidati alla società STEFER e alla società Romana per le ferrovie del nord, purchè le imprese stesse abbiano adempiuto o adempiano alle condizioni di cui al precedente articolo lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge rientra negli stanziamenti previsti dall'art. 8 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere con proprie deliberazioni acconti, per il titolo e nella misura di cui ai precedenti articoli, che verranno recuperati in sede di erogazione delle somme costituenti il netto ricavo dei mutui di cui al predetto art. 8 della legge regionale n. 33.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 giugno 1975

SANTINI

Il Visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 giugno 1975.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **49.**

Provvedimenti integrativi della legge regionale n. 33 del 22 aprile 1975, concernente il riordino degli autoservizi di interesse regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di 13 miliardi prevista dall'art. 8, comma primo, della legge regionale n. 33 del 22 aprile 1975, è ripartita nei seguenti capitoli che saranno istituiti nel bilancio di previsione per l'anno 1975:

cap. 2520 con la seguente denominazione: « Contributi alle provincie del Lazio sulle spese di impianto per la costituzione dei consorzi anche attraverso il trasferimento del materiale rotabile, attrezzature ed altri beni rilevati alle imprese private di trasporto da conferire al costituendo consorzio » e con lo stanziamento di lire 9 miliardi.

cap. 2521 con la seguente denominazione: « Acquisto di autobus ed eventuali impianti ed attrezzature da reperire sul mercato da destinare all'esercizio consortile dei servizi di trasporto » e con lo stanziamento di lire 4 miliardi.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 33 del 22 aprile 1975 viene sostituito dal testo seguente: « In relazione a quanto precede saranno istituiti nel bilancio di previsione per l'anno 1975 i seguenti capitoli:

TABELLA *A* - Entrata

Cap. 772. — Recuperi per acconti per mutui in corso di perfezionamento relativi ai contributi alle provincie del Lazio sulle spese di impianto per la costituzione dei consorzi anche attraverso il trasferimento del materiale rotabile, attrezzature ed altri beni rilevati alle imprese private di trasporto da conferire al costituendo consorzio, con lo stanziamento di lire 8.300 milioni.

Cap. 773. — Recuperi per acconti per mutui in corso di perfezionamento per acquisto autobus ed eventuali impianti ed attrezzature da reperire sul mercato da destinare all'esercizio consortile dei servizi di trasporto, con lo stanziamento di lire 3.700 milioni.

TABELLA *B* - Spesa

Cap. 4772. — Acconti per mutui in corso di perfezionamento relativi ai contributi alle provincie del Lazio sulle spese di impianto per la costituzione dei consorzi anche attraverso il trasferimento del materiale rotabile, attrezzature ed altri beni rilevati alle imprese private di trasporto da conferire al costituendo consorzio, con lo stanziamento di lire 8.300 milioni.

Cap. 4773. — Acconti per mutui in corso di perfezionamento per acquisto autobus ed eventuali impianti ed attrezzature da reperire sul mercato da destinare all'esercizio consortile dei servizi di trasporto, con lo stanziamento di lire 3.700 milioni.

Art. 3.

Dopo il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33, viene aggiunto il seguente comma:

« In attesa della nomina del presidente del consorzio regionale dei trasporti, e fino alla nomina stessa, gli esperti, nominati dalla giunta regionale su designazione dei gruppi del consiglio, di cui al precedente comma, saranno in numero di otto ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 giugno 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 giugno 1975.

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1975, n. **50**.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1975)

(*Omissis*).

(6442)

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 luglio 1975, n. **49**.

Istituzione di una commissione regionale consultiva per le assicurazioni private.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 19 *luglio* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita, presso l'assessorato dell'industria e del commercio, una commissione consultiva per le assicurazioni private, presieduta dal direttore regionale dell'assessorato stesso, per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni contro i danni.

Art. 2.

La commissione è un organo consultivo dell'assessorato della industria e del commercio relativamente alla materia delle assicurazioni private per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182.

La richiesta di parere della commissione è obbligatoria:

1) sulle concessioni di autorizzazione dell'esercizio delle assicurazioni;

2) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazioni e riassicurazione e sulle revoche, che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio e comunque di volontaria cessazione dell'esercizio;

3) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione dell'assessorato;

4) sugli svincoli totali delle attività destinati a copertura delle riserve e delle cauzioni;

5) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private;

6) su tutti i casi in cui dalla legge sia richiesto il parere della commissione.

Art. 3.

Fanno parte della commissione:

a) un dirigente in servizio presso l'assessorato dell'industria e del commercio;

b) un dirigente in servizio presso l'assessorato delle finanze;

c) un dirigente in servizio presso la ragioneria generale della Regione;

d) un rappresentante degli agenti delle imprese private di assicurazioni;

e) un rappresentante dei dirigenti delle imprese private di assicurazioni;

f) tre rappresentanti del personale dipendente dalle imprese di assicurazioni segnalati dalle maggiori organizzazioni sindacali;

g) un dirigente in servizio presso l'assessorato del lavoro e della cooperazione;

h) un dirigente in servizio presso l'assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

i) un dirigente in servizio presso l'assessorato del turismo, comunicazioni e trasporti;

l) un rappresentante delle imprese private esercenti le assicurazioni contro i danni;

m) un rappresentante delle società di mutua assicurazione.

Art. 4.

I membri della commissione consultiva sono nominati per la durata di un triennio con decreto dell'assessore per l'industria ed il commercio e possono essere riconfermati.

Quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *g*), *h*), *i*), sono designati dall'assessore competente; quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *l*), *m*), sono scelti su terne di esperti proposte dalle organizzazioni interessate.

Art. 5.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore ad assistente.

Art. 6.

La commissione è convocata dal presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Le spese relative al funzionamento della commissione graveranno sul cap. 15306 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 luglio 1975

BONFIGLIO

SALADINO

(7653)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752510)